

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE TERZA QUATER



Registro Sentenze: 5139/09
Registro Generale: 2685/2009

nelle persone dei Signori:

MARIO DI GIUSEPPE Presidente
ANTONIO AMICUZZI Cons. , relatore
LINDA SANDULLI Cons.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 2685/2009 proposto da:

NISTICO' DOMENICO

rappresentato e difeso da:

*TROLANI AVV. ANTONIO
PAOLUCCI AVV. ETTORE*

con domicilio eletto in ROMA

VIA FEDERICO CONFALONIERI, 1

presso

TROLANI AVV. ANTONIO

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

rappresentato e difeso da:

LANZETTA AVV ELISABETTA

TITA AVV. GUGLIELMO

con domicilio eletto in ROMA

VIA DELLA FREZZA, 17

presso

LANZETTA AVV ELISABETTA

e nei confronti di

DALLA VILLA ISABELLA-

GRECO GIUSEPPE

CONTE PAOLA

- per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
- del provvedimento di esclusione dalla selezione interna per il passaggio alla posizione economica C3 profilo amministrativo del personale non dirigente di cui al bando indetto con D.D. 23/208/08 del Direttore Generale dell'I.N.P.S.;
 - di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso;
 - nonché per il risarcimento del danno da valutarsi in corso di giudizio e per la declaratoria del diritto a partecipare ad una separata prova, indetta ad hoc, per il passaggio a detta posizione economica.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio e la memoria recante eccezione di difetto di giurisdizione di:

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Uditi, alla udienza in camera di consiglio del 22 aprile 2009, con designazione del Consigliere Antonio Amicuzzi relatore della causa, i procuratori delle parti comparsi come da verbale d'udienza;

Resa nota alle parti, ai sensi del X comma dell'art. 21 della L. n. 1034 del 1971, come sostituito dall'art. 3 della citata L. n. 205 del 2000, la determinazione del Collegio di definire la causa ai sensi dell'art. 26, IV c., nella forma di cui al successivo V c., della L. n. 1034 del 1971, come modificato dall'art. 9 della L. n. 205 del 2000;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe indicato, notificato il 18.3.2009 e depositato il 6.4.2009, è stato chiesto l'annullamento degli atti, il risarcimento del danno e la declaratoria del diritto in epigrafe indicati, prospettando come motivi di impugnazione la violazione di legge e l'eccesso di potere sotto svariati aspetti sintomatici.

Preliminarmente ritiene il Collegio di dover verificare la sussistenza o meno della propria giurisdizione in materia de qua, il cui difetto è stato eccepito dalla difesa dell'Istituto resistente.

Rilevato che l'art. 63 del D.Lgs. 165/2001, nel devolvere al giudice ordinario tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche

amministrazioni, stabilisce al quarto comma che restano devolute alla giurisdizione del Giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Considerato che la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha ritenuto che detta norma, quando riserva alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, fa riferimento non solo alle procedure concorsuali strumentali alla costituzione, per la prima volta, del rapporto di lavoro, ma anche alle prove selettive dirette a permettere l'accesso del personale già assunto ad una fascia o area superiore atteso che il termine assunzione deve essere correlato alla qualifica che il candidato tende a conseguire e non all'ingresso iniziale nella pianta organica del personale, dal momento che, oltre tutto, l'accesso nell'area superiore di personale interno o esterno implica, esso stesso, un ampliamento della pianta organica (cfr. Cass. Civ., SS.UU., 15 ottobre 2003 n. 15403); ciò, atteso che, nel rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, l'accesso del personale dipendente ad un'area o fascia funzionale superiore deve avvenire per mezzo di una pubblica selezione, comunque denominata, ma costituente in definitiva un pubblico concorso, al quale, di norma, deve essere consentita anche la partecipazione di candidati esterni.

Copiosa giurisprudenza costituzionale aveva infatti avvertito che le progressioni dei lavoratori verso fasce funzionali superiori, in un sistema come quello oggi in vigore, devono essere esse stesse attuate mediante un selettivo accertamento delle attitudini e, quindi, coerentemente con la prospettiva imposta dall'art. 97 Cost., per mezzo di pubblico concorso, il che esclude la legittimità di selezioni riservate esclusivamente al personale già dipendente ed impone l'apertura all'esterno, per quote significative dei posti disponibili, solo così potendosi assicurare compiutamente la finalità di assegnare ad un determinato posto la persona che presenti i migliori requisiti attitudinali.

Rilevato che, con ordinanza n. 3948 del 26 febbraio 2004, le cui conclusioni sono state costantemente recepite dalla giurisprudenza successiva, sia civile sia amministrativa, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno delineato in materia il seguente quadro complessivo: a) giurisdizione del Giudice amministrativo sulle controversie relative a concorsi per soli esterni; b) giurisdizione del Giudice amministrativo su controversie relative a concorsi misti (restando irrilevante che il

posto da coprire sia compreso o meno nell'ambito della medesima area funzionale alla quale sia riconducibile la posizione di lavoro di interni ammessi alla procedura selettiva, perché, in tal caso, la circostanza che non si tratti di passaggio ad area diversa è vanificata dalla presenza di possibili vincitori esterni, secondo il criterio di riparto originario); c) giurisdizione amministrativa quando si tratti di concorsi per soli interni che comportino passaggio da un'area ad un'altra, spettando, poi, al giudice di merito la verifica di legittimità delle norme che escludono l'apertura all'esterno; d) residuale giurisdizionale del Giudice ordinario sulle controversie attinenti a concorsi per soli interni, che comportino passaggio da una qualifica ad altra, ma nell'ambito della medesima area.

Considerato che mediante gli accordi collettivi stipulati nel comparto del pubblico impiego è stato previsto un sistema di inquadramento del personale articolato per aree o fasce, all'interno delle quali sono contemplati diversi profili professionali;

Ritenuto che le procedure che consentono il passaggio da un'area inferiore a quella superiore integrano veri e propri concorsi, tali essendo anche le procedure che vengono denominate selettive, qualunque sia l'oggetto delle prove che i candidati sono chiamati a sostenere;

Considerato che la Corte costituzionale ha precisato come il passaggio ad una fascia funzionale superiore costituisce un accesso ad un nuovo posto di lavoro e che la selezione deve rimanere soggetta alla regola del pubblico concorso, con la conseguenza che deve riconoscersi la giurisdizione amministrativa anche quando si tratti di concorsi per soli interni, sempre che comportino il passaggio da un'area o da una fascia funzionale inferiore ad altra superiore, dovendosi, di contro, ravvisare la giurisdizione del Giudice ordinario nelle controversie attinenti a concorsi per soli interni che comportino passaggio da una qualifica ad altra, ma nell'ambito della medesima area (Cass. Civ., SS.UU., 26 novembre 2004 n. 22278; Cass. Civ., SS.UU., 12 luglio 2007, n. 15588).

Condiviso tale orientamento e ritenuto quindi che sussiste il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo nelle ipotesi in cui la selezione interna è volta al passaggio da una posizione all'altra nell'ambito della medesima area funzionale come individuata dalla contrattazione collettiva, come ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa ampiamente prevalente sia di secondo che di primo

grado (Cons. Stato, IV, 7 giugno 2005 n. 2873; T.A.R. Lazio, Roma I, 3 ottobre 2005, n. 7688; T.A.R. Lazio, Roma, I, 16 aprile 2007, n. 3278).

Considerato che nel caso di specie la controversia riguarda la procedura di selezione interna per il passaggio a posizioni superiori nell'ambito della stessa area dalla categoria C2 alla categoria C3, sicché va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del Giudice adito, rientrando la controversia nella giurisdizione del Giudice ordinario.

Il Collegio, pertanto, rilevato il proprio difetto di giurisdizione riguardo alle pretese fatte valere con il ricorso in esame, ritiene di dover dichiarare con sentenza in forma semplificata - sussistendo i presupposti di cui al quarto comma dell'art. 26 della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dall'art. 9 della L. 21 luglio 2000, n. 205- il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando esse pretese, ex art. 442 c.p.c., alla cognizione del G.O., Giudice del lavoro.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio..

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione terza quater - **dichiara inammissibile** per difetto di giurisdizione il ricorso in epigrafe indicato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla pubblica amministrazione.

Così deciso in Roma, dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione III quater -, nella camera di consiglio del 22.4.2009, con l'intervento dei signori Magistrati elencati in epigrafe.

- Il Presidente: Mario Di Giuseppe

L'Estensore: Antonio Amicuzzi

Mario Di Giuseppe
Antonio Amicuzzi

Relatore

[Signature]

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE III^{quater}
Add. ... copia ...
alla ... stata ...
a norma dell'art. 17 del Regolamento
di procedura ... n. 642
IL PRESIDENTE
DELLA SEGRETERIA